



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 64

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere**

AUDIZIONE PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

65^a seduta: martedì 3 marzo 2020

Presidenza del senatore VITALI

I N D I C E

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE:

- VITALI (FIBP-UDC), senatore Pag. 3

Audizione procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna

PRESIDENTE:

- VITALI (FIBP-UDC), senatore Pag. 3, 5,
7 e passim

CALIENDO (FIBP-UDC), senatore 7

PAOLINI (LEGA), deputato 8

MIGLIORINO (M5S), deputato 11

ASCARI (M5S), deputata 13

GIARRUSSO (M5S), senatore 14, 15

AMATO, procuratore della Repubblica presso

il tribunale di Bologna Pag. 3, 5, 8 e passim

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dall'oratore.

Segle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Segle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier: LEGA; Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FDI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LEU; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!- Alleanza di Centro: M-NI-USEI-C!-AC; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-MIN.LING.; Misto Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-Maie - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

Interviene il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, dottor Giuseppe Amato.

I lavori hanno inizio alle ore 20.07.

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Comunico che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna

PRESIDENTE. Rendo noto che il presidente Morra mi ha delegato a condurre i lavori nel corso della seduta di questa sera, in via del tutto eccezionale, in ragione di alcuni impedimenti che, come è facile capire, riguardano gli spostamenti correlati all'emergenza sanitaria legata alla diffusione della malattia Covid-19.

Do il benvenuto al dottor Giuseppe Amato, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la segretazione della seduta o di parte di essa, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possono essere divulgati.

Chiedo quindi al nostro audito di prendere la parola per un intervento introduttivo; in seguito potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati, per proporre quesiti. Ricordo che l'audizione odierna si inserisce nel quadro dell'attività conoscitiva della Commissione sul tema dei risvolti applicativi e dell'effettività del sistema delle misure interdittive.

Cedo quindi la parola dal dottor Amato.

AMATO. Signor Presidente, desidero ringraziarvi per avermi dato l'onore di essere ascoltato su questa materia, a cui annetto una particolare rilevanza. Oggi il contrasto alla criminalità organizzata – dico una cosa ovvia, ma l'esperienza milita in questa direzione – non è solo di natura penale sostanziale, ma deve passare anche e soprattutto attraverso le misure patrimoniali, che si tratti di misure di prevenzione patrimoniale o della misura del sequestro e della confisca per equivalente del profitto in tutte le sue diverse forme. Inoltre, nella lotta alla criminalità organizzata, anche se in maniera residuale, c'è la possibilità di applicare la responsabilità amministrativa degli enti, di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 231 del 2001 e anche nell'ambito di questa responsabilità amministrativa è importante la misura della confisca.

Quindi, venendo al concreto, devo dire che nell'esperienza giudiziaria di Bologna, in cui sono procuratore della Repubblica ormai da quattro anni, si è cercato di tradurre questa convinzione in una realtà operativa concreta, quantomeno a partire dal processo Aemilia, che per l'Emilia Romagna ha segnato un momento tipico di contrasto alla criminalità organizzata. Tale processo si è in parte avviato alla definitiva conclusione, nella parte in cui molti imputati hanno seguito il percorso del rito abbreviato: siamo infatti arrivati alla Corte di Cassazione, che ha pressoché reso definitive le sentenze, salvo alcune posizioni marginali. Esso si sta però avviando a conclusione anche nell'altra parte, perché nel rito ordinario è ormai iniziato il processo di appello. A partire da questo processo abbiamo fatto seguire un'azione di contrasto, rappresentata dall'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Questo ha opportunamente determinato per il tribunale di Bologna, anche a seguito delle modifiche che si sono realizzate con la legge n.161 del 2017, la necessità, che è stata colta e che è estremamente positiva, della costituzione di una sezione specializzata in materia di misure di prevenzione. Ciò ha consentito e consente di formare dei giudici sensibili ad alcune tematiche, che sono diverse dal punto di vista del compendio indiziario-probatorio richiesto per le misure di prevenzione, rispetto a quello richiesto per il processo penale. Nello stesso tempo si evita una cosa negativa, ovvero l'applicazione difforme di istituti di nuovo conio, in particolare per le misure di prevenzione patrimoniali – ho fatto delle circolari in proposito – perché oltre alla misura tipica del sequestro a fini di confisca del bene, che si assume sproporzionato rispetto al reddito del soggetto o che si assume comunque di provenienza illecita, che è la tipica risposta delle misure di prevenzione patrimoniali, ritengo che si possano, si debbano e si stiano valorizzando altre misure, che la legge n. 161 del 2017 ha introdotto e che trovo estremamente importanti. Mi riferisco in particolare a quelle descritte negli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, che hanno introdotto l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario. Si tratta di misure importanti, perché consentono, in situazioni diverse rispetto alla confisca, di conservare operativa l'impresa, che ne costituisce l'oggetto. Evidentemente non siamo nell'ambito dell'impresa criminale e dell'impresa intrinsecamente illecita. Ciò consente dunque a queste imprese, che sono soltanto lambite, toccate o strumentalizzate dal contatto con la criminalità organizzata, di essere mantenute sul mercato, salvaguardando quindi, sotto il controllo del tribunale, anche l'occupazione e il fatto che tale impresa rimanga presente nel mercato economico. Si tratta dunque di due misure estremamente importanti: l'amministrazione giudiziaria è più invasiva, il controllo giudiziario lo è meno, ma è altrettanto importante.

Proprio per allargare il discorso anche alle interdittive prefettizie, abbiamo assistito a Bologna ad un fenomeno molto particolare, estremamente interessante e ritengo anche estremamente positivo. Il controllo giudiziario può essere chiesto dal procuratore della Repubblica, come qualsiasi altra misura di prevenzione, a determinate condizioni, ma è una mi-

sura in cui abbiamo rinvenuto una casistica molto significativa allorché è la stessa impresa a sollecitare il controllo giudiziario, ai sensi del citato articolo 34-*bis*. Si tratta di imprese riguardate proprio dalla misura interdittiva prefettizia che, come sapete meglio di me, si basa sull'apprezzamento dell'autorità prefettizia di tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. Tale misura, una volta adottata, determina evidentemente la paralisi dell'azienda, che viene cancellata dalle *white list* e quindi non può sostanzialmente operare. Questo, per le ragioni che rappresentavo prima ed è ovvio, coerente e giusto, allorché abbiamo un'impresa intrinsecamente illecita, cioè un'impresa che è costruita solo come strumento per lo svolgimento dell'attività criminale: pensiamo all'impresa che serve esclusivamente per la predisposizione di fatture false, che devono servire, nell'ambito dell'attività più ampia dell'organizzazione criminale, ad ottenere degli indebiti rimborsi IVA. Questa è un'impresa che non ha una ragione economica di esistere ed è giusto che venga attinta dalla misura interdittiva prefettizia e scompaia in qualche misura dal mercato. Ci sono però delle imprese che sono lambite marginalmente; a volte sono imprese strumentalizzate dal contatto con la criminalità organizzata e a volte è l'imprenditore ad essere vittima della criminalità organizzata. C'è tutta una serie di situazioni in cui l'impresa ha una ragione di essere presente sul mercato e, allorché l'impresa chiede l'applicazione dell'articolo 34-*bis*, vi è la possibilità per il tribunale di concedere la misura e di nominare un amministratore che, unitamente agli organi della società, possa consentirle di proseguire nella sua attività economica, neutralizzando gli effetti paralizzanti della misura interdittiva, tant'è vero che quella società può riottenere l'iscrizione nelle *white list*. Quindi il percorso è plurimo, perché lo strumentario a disposizione della magistratura è ampio e diversificato e l'esperienza concreta mi porta a dire che i risultati ci sono.

Signor Presidente, mi fermerei qui, visto che mi aveva chiesto una breve introduzione.

PRESIDENTE. L'invito alla brevità era rivolto ai colleghi e non a lei.

AMATO. La ringrazio, signor Presidente.

Quindi la casistica milita nel senso di implementare positivamente queste misure interdittive antimafia.

In questa prospettiva, sempre per essere coerenti con il portato della legge n. 161 che ha modificato, come sappiamo, la legge antimafia del 2011, qui noi stiamo cercando di portare avanti una delle novità più importanti di questa legge, che è quella di pervenire – qui mi riferisco segnatamente al sequestro e alla confisca di prevenzione – a delle misure che vengono proposte congiuntamente dal procuratore distrettuale e dall'organo di vertice della Polizia giudiziaria che segue quella misura di prevenzione e sviluppa le indagini. L'abbiamo fatto con la DIA ma stiamo cercando di farlo con le altre forze di Polizia, convinti, in questa maniera, di

migliorare il nostro sforzo, perché abbiamo il coinvolgimento del magistrato prima e non in una fase successiva, quando ormai si sono attivate complesse investigazioni di natura patrimoniale, durate per mesi, che possono poi essere sprecate se non c'è condivisione rispetto alla tenuta di quella misura di prevenzione e se non c'è l'opportunità di consentire di accompagnare la grande professionalità delle forze di Polizia in questo settore con l'esigenza di avere un'attenzione a quegli aspetti strettamente giuridici che, come dicevo in premessa, qualificano e caratterizzano il settore delle misure di prevenzione. Tali aspetti non sono assimilabili al processo penale quasi in nulla, a partire dal compendio indiziario che è richiesto per le misure di prevenzione, per finire agli elementi di valutazione di giudizio, ad esempio, della sproporzione dei beni, che diventa fondamentale ai fini dell'adozione della misura prima del sequestro e poi della confisca, per finire ancora agli approfondimenti che solo la professionalità del magistrato può sviluppare, che riguardano invece i rapporti, ad esempio, del proposto con soggetti terzi, sia appartenenti alla famiglia, rispetto ai quali vi è una presunzione che consente di colpire questi beni, sia diversi dai familiari, dove invece lo sforzo per dimostrare l'interposizione fittizia del bene è uno sforzo complicato, dove l'intervento del magistrato e la conoscenza di certi meccanismi sono assolutamente importanti e assolutamente decisivi per il buon esito dell'applicazione delle misure di prevenzione.

Per il resto, il tema è esaurientemente trattato a livello normativo, perché mi pare che queste norme che vi ho sinteticamente rappresentato, ma che voi conoscete meglio di me, offrano uno strumentario ampio, anzi volendo possiamo aggiungere il decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, che all'articolo 32 sull'ANAC, sia pure in un settore molto di nicchia che riguarda gli appalti pubblici e il fenomeno della corruzione, consente di arrivare a misure simili a quelle del controllo giudiziario, anche se lo consente ai soli limitati fini del completamento dell'opera. A questo posso ancora aggiungere l'articolo 603-bis del codice penale, sulla intermediazione illecita e sullo sfruttamento del lavoro, che tra le varie misure prevede anche quelle di controllo giudiziario dell'impresa, che quindi sono sicuramente assimilabili alle misure di prevenzione. Il vero problema, che mi pare sia *in re ipsa*, nasce dall'impegno che queste attività portano con sé. La difficoltà in genere del contrasto alla criminalità organizzata, oggi più di ieri, è rappresentata proprio dal fatto che la criminalità organizzata raggiunge livelli di grande sofisticazione e quindi non c'è più, ad esempio, il reato fine «tradizionale» caratterizzato da condotte violente, almeno nell'esperienza dell'Emilia-Romagna. La ndrangheta, nel processo Aemilia, è stata caratterizzata da un passaggio da una condotta dell'associazione qualificata da reati fine tipici della criminalità organizzata (il danneggiamento, l'estorsione, la minaccia, la lesione, la violenza) a momenti in cui l'associazione non ha più la necessità di dimostrare la propria forza sul territorio. L'associazione è presente e quindi ha solo bisogno di compiere attività illecite utilizzando stru-

menti giuridici sofisticati, quindi i reati fine cui oggi assistiamo sono il riciclaggio, l'autoriciclaggio, i reati fiscali. Siamo di fronte a delle situazioni che sono più difficilmente percepibili, in cui lo sforzo dell'approfondimento investigativo è particolarmente forte e questo comporta un impegno, non solo di professionalità ma di personale, che certamente va tenuto in considerazione, perché l'impegno di oggi probabilmente è più gravoso di quello di ieri proprio perché la materia è tecnicamente più qualificante e qualificata e occorre alla base una particolare professionalità. Del resto, questo è il tema della zona grigia, fatta principalmente dal professionista connivente, che nasce oggi più di ieri, perché ieri non serviva, in quanto c'era un'occupazione militare del territorio, per cui la compartecipazione di un esterno non serviva assolutamente a nulla.

Oggi, i soggetti che devono muoversi sul tema della interposizione fittizia o che devono manovrare e costruire una società che deve servire per le false fatture che devono poi utilizzare per indebiti rimborsi IVA o che vogliono partecipare a una gara per un finanziamento europeo hanno bisogno di un tecnico e così nasce un fenomeno che ieri non esisteva. Proprio la peculiarità e la maggiore delicatezza di queste problematiche credo rendano il nostro lavoro un po' più difficile rispetto al passato e richiedano soprattutto alle forze di Polizia una professionalità che deve essere sempre affinata, proprio perché gli istituti non sempre sono immediatamente intelligibili e poi cambiano, come sappiamo, continuamente.

PRESIDENTE. Grazie, dottor Amato. Dò ora la parola al senatore Caliendo.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Condivido al cento per cento quanto ha detto, dottor Amato. In questa sede devo darle del lei ma, conoscendola da anni, devo rappresentarle uno dei miei problemi sulle misure di prevenzione. Dal punto di vista legislativo, non abbiamo nulla da fare, ma la magistratura a mio parere potrebbe fare molto. Se si arrivasse ancora ad alcuni annullamenti, come si è verificato in alcune esperienze, alla fine vi sarebbe un rigetto delle misure di prevenzione che invece ritengo utili. Perché questo possa restare, sarebbe intelligente – mi rivolgo a una persona che so essere molto attenta ai problemi costituzionali – individuare degli indizi rilevanti nell'ambito di un quadro indiziario che non è facile definire, perché può essere generico, può essere specifico, ne abbiamo avuti in giurisprudenza per altri tipi di reati, specificamente in materia di terrorismo, per cui ha sviluppato determinate logiche. Credo che uno sforzo a livello delle misure di prevenzione nella legislazione antimafia da parte della magistratura servirebbe non solo a darle maggiore credibilità, ma anche a mantenere radicate le misure di prevenzione che riteniamo molto giuste per risolvere determinati problemi.

PRESIDENTE. Mi sembra di aver capito che presso il tribunale di Bologna è stata costituita la sezione specializzata in misure di prevenzione.

Vorrei sapere quali sono i tempi di decisione e qual è la percentuale degli accoglimenti rispetto al totale delle richieste; vorrei sapere inoltre se le misure colpiscono solo esponenti della ndrangheta e di altre associazioni mafiose o se invece cominciano a colpire anche esponenti autoctoni del territorio. Le chiedo infine se i magistrati della procura e del tribunale provengono in parte da zone che hanno avuto a che fare con le infiltrazioni mafiose o se hanno acquisito sul campo, con il processo Aemilia e con altri processi, una specializzazione e una professionalità specifica.

PAOLINI (*LEGA*). Dottor Amato, vorrei sapere se nelle vostre attività avete incontrato problemi – e quali sono eventualmente questi problemi – nell’acquisizione di notizie dall’estero (mi riferisco alle rogatorie e alla collaborazione con i Paesi esteri). Vorrei sapere, eventualmente con un passaggio in seduta segreta, quali sono i Paesi che di fatto non collaborano e se la loro legislazione prevede misure equivalenti alle nostre, al fine di verificare se c’è un rapporto paritetico tra i diversi ordinamenti.

AMATO. Inizio rispondendo alla domanda del senatore Caliendo. Facendo il mio primo intervento generale sul tema delle misure di prevenzione, in coincidenza con la legge n. 161 del 2017, mi sono posto questo problema. Devo dire che la giurisprudenza più avvertita della Cassazione, comunque quella che io ritengo debba essere seguita, nella differenza che c’è tra il processo penale e il processo di prevenzione, vuole che l’indizio sia grave e concreto, perché quello che va evitato è proprio ciò di cui si parlava prima. Noi cerchiamo di non correre questo rischio, proprio perché le misure di prevenzione in realtà vengono adottate principalmente nei confronti di persone che sono state condannate nell’ambito del processo Aemilia, ad esempio, o di altri processi. Pur essendo consapevoli che anche una sentenza di assoluzione può essere il fondamento di una misura di prevenzione, noi oggi abbiamo così tanta materia al fuoco che ci muoviamo in un versante in cui cerchiamo di colpire con le misure di prevenzione i soggetti che sono già stati attinti dal processo penale con esito favorevole per l’accusa. In ogni caso – l’ho anche scritto – io ritengo assolutamente inderogabile l’aspetto della concretezza dell’indizio (cioè che non sia un indizio vago e inconsistente), sia per quanto riguarda l’attualità della pericolosità del proposto (tema delicatissimo), sia per quanto riguarda la riconducibilità al proposto dei beni che si assumono di valore sproporzionato. Ci deve essere un indizio che rasenta la prova richiesta ai fini penali.

Questa preoccupazione è alla base della valorizzazione che in parallelo ho cercato di fare – e che penso si possa e si debba fare – delle altre misure che citavo prima, cioè dell’amministrazione e del controllo giudiziario. Queste altre misure infatti non sono impeditive della prosecuzione dell’attività. Il più grande errore che si potrebbe fare, come magistratura, è essere tacciati di un intervento che risultasse infondato alla fine del procedimento di merito e in ipotesi di legittimità e che avesse determinato uno sfascio economico nei confronti di un’impresa che risultasse, alla

fine di questo percorso, non attenta da infiltrazioni mafiose o comunque priva delle condizioni per il sequestro e la confisca. Queste altre misure sono importanti da questo punto di vista, perché consentono, avendo un supporto probatorio significativo, la non neutralizzazione dell'attività dell'impresa. La verità è che, quando ci si muove invece sul versante del sequestro e della confisca *tout court* dell'impresa, è vero che c'è la nomina dell'amministratore giudiziario, ma è molto difficile, almeno per alcuni tipi di impresa, riuscire a proseguire l'attività economica in maniera tale da conservare le importanti esigenze che rappresentavo prima, cioè il mantenimento dei posti di lavoro e la presenza di un'impresa che sia comunque in grado di operare lecitamente sul mercato stesso. È assolutamente necessario il rigore in questi presupposti e la consapevolezza dell'invasività dell'intervento che possiamo porre in essere; quindi la professionalità è alla base di tutto.

Per quanto riguarda il discorso squisitamente bolognese, l'esperienza della sezione specializzata è recente; essa è nata anche grazie alla sensibilità del presidente, il quale su mia sollecitazione è stato pronto a recepire questa esigenza. Egli tra l'altro, nel suo precedente ufficio giudiziario, è stato il presidente del processo Aemilia, quindi è particolarmente sensibile al tema. In quel momento il tribunale di Reggio Emilia, non essendoci la modifica della competenza distrettuale (introdotta successivamente), era stato già investito, dall'ufficio della procura di Bologna, di numerosissime misure di prevenzione. Quindi egli ha portato la sua esperienza ed è nata così questa sezione specializzata, che è fondamentale. Parlavo prima della sensibilità. Onestamente non conosco tutti i colleghi; ci saranno gli autoctoni, per così dire, e ci saranno altri che, pur essendo bolognesi, magari hanno avuto un'esperienza giudiziaria nel Sud Italia. Ma direi che non è questo il problema; il problema, nel momento in cui si esercita un certo tipo di attività, è avere la sensibilità di capire la normativa che si va ad applicare. Questo è fondamentale. È capitato un caso in cui si discuteva di alcune misure interdittive antimafia e in cui era stata chiesta l'applicazione dell'articolo 34-*bis* da parte delle società oggetto di tali misure, che erano tutte società appartenenti a uno stesso gruppo. In assenza di una sezione specializzata, ognuna di queste società aveva coltivato un ricorso autonomo, per cui cinque o sei avevano ottenuto il controllo giudiziario, mentre l'ultima non lo aveva avuto (essendo stata giudicata da un collegio diverso dagli altri). Poi la situazione si è risolta, perché è stata reiterata l'istanza; per ovvie esigenze di ragionevolezza e di coordinamento è stata concessa questa misura (come era giusto che fosse), che ha consentito alle società di andare avanti. Questo è l'errore in cui si può incorrere se non si hanno sezioni specializzate e si finisce con il diffondere a pioggia materie molto specifiche ai collegi più disparati. Questo vale anche per gli uffici della procura della Repubblica; ci muoviamo ormai in un'ottica di specializzazione spiccata e le materie sono ormai così difficili, complicate e complesse che chi si occupa di una certa materia probabilmente non è *up to date* rispetto ad altre. Si deve sempre offrire a quella specifica materia le migliori persone che si hanno a disposizione; poi è chiaro che ciò

dipende anche dalle capacità del singolo, dall'impegno, eccetera. Questo è estremamente importante.

Anche dal punto di vista della tempistica siamo entro dei limiti assolutamente ragionevoli, che non le saprei quantificare, ma che sono sicuramente migliori, ad esempio, rispetto alle tempistiche del tribunale di Bologna nei processi penali. La specializzazione è assolutamente appagante sotto questo profilo e direi che è assolutamente appagante in quei casi in cui, muovendoci noi nell'ottica della confisca di prevenzione, abbiamo fatto precedere, come io ritengo doveroso, l'applicazione della confisca (che è la misura ablativa finale) dalla richiesta di sequestro, *inaudita altera parte*. In questi casi vedo che la tempestività della risposta giudicante, sia positiva che negativa, è assolutamente in linea con la peculiare ragione di urgenza che sta alla base del sequestro.

Dal punto di vista della collaborazione estera, non abbiamo nulla di cui lamentarci. La mia sensazione è che noi a volte ci gettiamo la croce addosso; in realtà, quelli che collaborano meglio siamo noi.

Non a caso, rispetto ad Eurojust (ne parlavo con il nostro rappresentante Filippo Spiezia), noi autorità giudiziaria italiana siamo quella che richiede il maggior numero di interventi, proprio perché crediamo alla collaborazione internazionale.

Devo dire che noi siamo sempre prontissimi a corrispondere alle richieste che ci vengono dall'estero, anche facendoci carico a volte di difficoltà che possono nascere dalla peculiarità della richiesta o dalla tempistica di essa. Io ritengo che con l'estero ci sia una collaborazione assolutamente accettabile, specialmente se poi questa collaborazione viene mediata dall'intervento di Eurojust o del magistrato di collegamento, che a volte è presente in determinati Stati.

Quindi, la risposta è complessivamente positiva. Non ho avuto la rappresentazione, almeno in questo mio periodo di permanenza bolognese, di situazioni patologiche, dove alla nostra richiesta non sia stata data risposta o sia stata data una risposta elusiva. Il giudizio che io do è un giudizio di sistema. Tendenzialmente, noi siamo lo Stato che crede più nella collaborazione internazionale. Probabilmente, in questa materia abbiamo anche una conoscenza di istituti che altri non hanno perché, al di là del tema assolutamente controverso dell'associazione di tipo mafioso che non tutti i Paesi riconoscono, noi al momento abbiamo questa spiccata attenzione al contrasto patrimoniale che altri non hanno.

In precedenza vi ho rappresentato queste norme. Aggiungo ad esse la norma che, tra tutti gli interventi normativi di questi ultimi mesi, trovo più stimolante. È la legge n. 157 del 2019, che ha introdotto la confisca allargata in materia di reati tributari. È una norma molto importante, non tanto nel contrasto del reato tributario, quanto nel contrasto del reato tributario che si inserisce come reato fine, come momento di rappresentazione all'esterno dell'associazione, all'interno di un'attività associativa criminale. Con essa, quindi, si aggiunge, rispetto allo strumentario che già è disponibile, uno strumentario che consente di colpire, in sede penale, beni di valore sproporzionato.

Questa è stata, insieme quasi all'introduzione della responsabilità amministrativa da reato tributario, la riforma che trovo più intelligente e più potenzialmente utile di questi ultimi mesi.

MIGLIORINO (M5S). Dottor Amato, la prima missione della Commissione antimafia nel corso di questa legislatura l'abbiamo fatta proprio in Emilia-Romagna. Il processo Aemilia un po' ha fatto scuola. Forse, qualche indagine portata avanti a Brescia dal procuratore Nocerino qualche settimana fa è stata un prosieguo di quello che è stato fatto in Emilia-Romagna.

Forse in effetti lo Stato arriva sempre un po' dopo; forse soprattutto riguardo gli appalti e le *white list*, si guarda poco a tante aziende che potrebbero essere sane ma che, data la concorrenza sleale, si ritrovano, magari, a non poterlo più essere o a non poter più portare avanti il proprio lavoro. Sembra, quindi, che si arrivi sempre un po' dopo. Magari, si procede anche al sequestro o alla confisca che però non va mai alle aziende che ne hanno sofferto in modo diretto.

In verità, nell'ultimo decreto fiscale abbiamo previsto un articolo, il 39, che tratta della confisca allargata. Non è stato semplice; su questo articolo si sono svolte diverse discussioni ma, alla fine, lo abbiamo portato avanti.

Spesso chiedo della prevenzione; bisognerebbe cercare di capire come sia possibile che le associazioni mafiose, camorriste e, in questo caso, ndranghetiste siano sempre un passo avanti rispetto allo Stato ed individuare una misura di prevenzione. Nel corso di alcune missioni e di incontri, abbiamo appreso che molti non partecipano, neanche fanno più parte delle società che prendono parte alle gare d'appalto. Chi vince, però, deve poi pagare la tangente alle persone conosciute della zona. Molte volte in Calabria è andata così; così ci hanno detto.

Addirittura, potrebbero eludere tutti i controlli da parte delle autorità, perché si muovono a valle, nemmeno più a monte, nel senso che chi vince un appalto deve poi recarsi da una certa persona e portargli la parte di tangente.

Vorrei sapere se ci stiamo muovendo in modo diverso per far fronte ai nuovi tipi di criminalità che possono toccare l'aspetto finanziario e se si sta facendo a Bologna.

AMATO. Onorevole Migliorino, intanto lei dice una cosa vera. Aemilia è stato un caposaldo e ci ha dato un insegnamento ma, dopo Aemilia, già noi abbiamo un altro processo che è stato chiamato Grimilde (devo dire che non mi piacciono tanto i nomi che vengono dati a questi processi).

Il processo Grimilde è, per così dire, la seconda puntata del processo Aemilia. Esso ha portato all'attenzione tutto quel gruppo di persone che era rimasto fuori da Aemilia. Per dire come noi cerchiamo di muoverci in tempi ravvicinati, siamo all'udienza preliminare. Quindi, cerchiamo di

muoverci anche evitando una tempistica eccessiva, in tutti i sensi assolutamente negativa.

Da un punto di vista squisitamente giudiziario, che è quello che a me interessa di più e in ordine al quale sono competente a parlare, il discorso della prevenzione si può e si deve valorizzare sviluppando il tema del reato spia. Questa, infatti, diventa l'unica occasione che si può avere di anticipare i tempi per cercare di cogliere il fenomeno criminale associativo che sta dietro quel potenziale reato spia.

Proprio a Bologna, noi ci siamo mossi, ai primi dell'anno, riorganizzando il protocollo previsto a livello distrettuale tra le procure circondariali e la procura distrettuale, per cercare di sviluppare metodiche di segnalazioni di reati spia intelligenti, per evitare, cioè, di trasmettere copie di atti inutili, basati solo su suggestioni: comportamento assolutamente da scongiurare al fine di evitare perdite di tempo.

Nel contempo, però, siamo arrivati alla convinzione, e io sono stato il primo a rappresentarne l'opportunità, di cancellare l'elenco dei reati spia, nel senso che tutto può essere reato spia. Una collega (calabrese o milanese, adesso non ricordo) mi disse che, una volta, anche il reato di cui all'articolo 570, cioè la violazione degli obblighi di assistenza familiare, risultò emblematico di una vicenda associativa, in quanto nasceva dal comportamento del marito di questa signora, che voleva in qualche misura coartarla e impedirne l'allontanamento dalla famiglia e, quindi, dalla casa.

Ogni reato, dunque, può essere, in qualche misura, un reato spia, laddove lo si valorizzi da un punto di vista oggettivo e, soprattutto, soggettivo. Questo è il momento in cui noi, in un'ottica di massima prevenzione, ci possiamo muovere rispetto all'accertamento di un'infiltrazione criminale in quel contesto e in quel determinato territorio.

È chiaro che, se parliamo di prevenzione in termini più ampi, il magistrato fa un passo indietro. Noi sappiamo, e io ne sono consapevole, che, in tutte le materie di cui noi possiamo discutere in sede penale, la repressione è sempre un fallimento, in quanto la repressione interviene nel momento in cui il reato è stato già commesso, c'è una vittima e c'è un danneggiato.

Il ripristino della posizione originaria, sia pure con la condanna con risarcimento, è sempre problematico, mentre la prevenzione deve passare attraverso l'attenzione del territorio, della popolazione e delle istituzioni. Io mi sento di poter dire, perché anch'io ho partecipato a tanti incontri di questo tipo, che questa attenzione in Emilia-Romagna c'è ed è al massimo livello. Io ho partecipato ad incontri organizzati davvero in diverse sedi: da sindacati, dalla politica e dalle università. L'altro giorno ci siamo visti con il presidente Morra a Rimini per discutere di criminalità organizzata in Romagna: non solo a Rimini, ma in Romagna.

La presenza di persone diverse dai professionisti della lotta alla mafia, cioè diverse dai magistrati, dai finanziari o dai carabinieri, era significativa ed era costituita anche da studenti e persone dell'università. Occorre dunque muoversi in quella prospettiva.

Di certo è un ragionamento un po' utopistico, però la convinzione è che sia un po' come con il terrorismo. Il terrorismo non lo si combatte certamente dopo l'attentato, ma occorre muoversi in un'ottica di prevenzione, con i servizi di *intelligence*, con un po' di fortuna e con le attività preventive. Se si arriva dopo, è chiaro che comunque si tratta di un fallimento. Si potrà anche fare il più grande processo del mondo, ma esso nascerebbe comunque da una vicenda dolorosa e da una sconfitta, perché la commissione del reato è comunque una sconfitta.

ASCARI (*M5S*). Signor procuratore, voglio dire innanzitutto che è un vero piacere averla qui in audizione. Purtroppo sono arrivata in ritardo e quindi le chiedo soltanto se ci sono degli aggiornamenti sulla cosca Grande Aracri e anche se ci sono degli aggiornamenti sulle aziende interdette nel 2019, dal momento che sono state una grande quantità.

Vorrei poi rivolgerle, se è possibile, una domanda specifica: nel processo Aemilia 1992 è venuto fuori che Nicolino Grande Aracri aveva contatti con i servizi segreti. Risulta che ci siano delle telefonate in tal senso e, se è stato appurato questo contatto, le chiedo se ci può dare qualche elemento in più in merito, visto che, leggendo e documentandomi, mi ha colpito questo aspetto.

PRESIDENTE. Dottor Amato, le ricordo che se deve dire delle cose riservate...

AMATO. L'unica risposta che, in qualche misura, potrebbe essere riservata, si riferisce ad una domanda alla quale non do risposta, perché francamente non ho una conoscenza così dettagliata del processo Aemilia 1992, da evocare questo collegamento. A me francamente non risulta, ma le ripeto che non sono il magistrato che segue direttamente il processo. Sono il capo dell'ufficio e, come dire, do la politica giudiziaria e seguo i processi negli elementi significativi e, onestamente, un passaggio e una telefonata di questo tipo non mi risultano. Mi posso riservare, eventualmente, di rispondere successivamente.

ASCARI (*M5S*). Più contatti, in realtà.

AMATO. Sì, ma comunque rimane sempre il tema che faccio un mestiere tale per cui non posso conoscere nel dettaglio tutti i processi.

Per quanto riguarda Grande Aracri, invece, l'evoluzione è rappresentata proprio dal fatto che dopo Aemilia, con il rito abbreviato e quello ordinario, c'è il passaggio all'operazione Grimilde che, se vogliamo, è parallela al processo Aemilia 1992 che, per i pochi che non lo sapessero, è una costola più risalente nel tempo. Grazie al processo Aemilia, infatti, e ad alcuni collaboratori di giustizia, si sono trovati i responsabili di alcuni omicidi che erano stati commessi nel 1992, in provincia di Reggio Emilia. Quindi, Aemilia 1992 ormai è avviato alla definizione, perché il processo che si è svolto con il rito abbreviato si è concluso con le condanne e, fi-

nalmente, con il deposito della sentenza, che ha condannato queste persone, mentre rimane in piedi il segmento relativo alle persone che hanno invece scelto la strada del rito ordinario. Direi invece che l'operazione Grimilde rappresenta una scommessa importante, perché è un approfondimento sulla cosca, da un punto di vista sia soggettivo che oggettivo. Il processo è in fase avanzata, perché siamo all'udienza preliminare e direi che è importante, proprio perché testimonia due aspetti. Il primo è proprio quello che dicevo in precedenza, e cioè il fatto che abbiamo una contestazione, ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale, a cui non si affiancano il danneggiamento o la minaccia, ma una serie di reati di natura finanziaria, che sono il nuovo volto della criminalità organizzata. Ad esempio, abbiamo tantissimi casi di contestazioni ai sensi dell'articolo 512-*bis* del codice penale, cioè di interposizione fittizia, che dimostra la maggiore sofisticazione delle attività criminali.

Il secondo aspetto, che è anche in questo caso importante, si riallaccia a quello che dicevamo prima sulle zone grigie e anche a quello che l'onorevole diceva prima sul contatto che a volte gli imprenditori possono avere con la criminalità organizzata, perché vedono – in modo erroneo – un potenziale vantaggio di natura economica ad entrare in contatto con la criminalità organizzata. Lo abbiamo visto, in maniera molto forte, nel caso di un'impresa importante che si era agganciata alla consorceria criminale per avere alcuni vantaggi nell'ambito di un appalto pubblico, soprattutto per la soluzione di un contenzioso con un'altra azienda, a sua volta collegata ad un'altra consorceria criminale, per cui le due consorcerie criminali hanno finito con l'essere gli arbitri della controversia civile sottostante.

Questo è pericoloso ed inquietante, tanto è vero che, rispetto a questo imprenditore, ci saremmo mossi attraverso la normativa che ho ricordato in precedenza, contenuta nei citati articoli 34 e 34-*bis*, se non fosse che la sede dell'azienda non è nel distretto dell'Emilia-Romagna e quindi abbiamo ovviamente «rimesso la palla» a chi è competente. Come sapete, infatti, la competenza per le misure di prevenzione fa riferimento al luogo in cui nasce e si manifesta la pericolosità. In quella fattispecie, in cui c'era stata la valorizzazione in termini criminali dell'attività dell'impresa, è la sede dell'impresa a radicare la competenza e quindi non c'era la competenza dell'autorità giudiziaria bolognese.

GIARRUSSO (*M5S*). Desidero innanzitutto ringraziare il procuratore per la sua testimonianza e per il lavoro svolto dalla procura.

C'è un'indagine, che ha portato ad un processo, a cui abbiamo dato anche la nostra collaborazione quando avete chiesto di acquisire degli atti e che riguarda la strage di Bologna, che è arrivato a delle conclusioni molto importanti, a proposito dei depistaggi.

AMATO. Non la svolgiamo noi, ma la procura generale.

Per la strage di Bologna abbiamo ritenuto di esercitare – e l'abbiamo fatto convintamente – l'azione penale nei confronti di Cavallini, che è stato condannato all'ergastolo. Abbiamo ritenuto, anche in questo caso

in modo altrettanto convinto, di non avere materiale a sufficienza per poter valorizzare depistaggi o quant'altro e quindi, coerentemente, abbiamo chiesto l'archiviazione, peraltro mandando anche le carte alla procura di Roma, perché l'associazione sovversiva riguardava Bologna, ma in realtà riguardava l'Italia. Quindi la competenza era romana, ma non mi pare che Roma abbia in qualche misura coltivata l'ipotesi denunciata.

Per il versante bolognese, comunque, si tratta di una vicenda che ha seguito esclusivamente la procura generale e quindi non ho elementi per interloquire.

GIARRUSSO (*M5S*). La mia era una considerazione di carattere generale, perché una cosa curiosa, che è emersa nel corso degli anni come caratteristica di tutte le stragi nel nostro Paese, almeno di quelle più importanti, sono proprio i depistaggi.

Partendo dalla sua esperienza investigativa, anche maturata nella sua carica presso la procura di Bologna, le chiedo di questa costante dei depistaggi sui nostri grandi delitti – che spaziano da quelli prettamente politici, come la strage di Bologna, a quelli prettamente mafiosi – che lascia aperta una serie di domande e di questioni molto grosse. C'è una prateria investigativa, che probabilmente spetterà anche a questa Commissione sondare e investigare, ma anche alle procure, per capire perché questi depistaggi erano un elemento comune. Quando nella materia penale ci sono dei comuni denominatori, ci deve essere qualcosa che accomuna tali situazioni.

Era una domanda diretta all'uomo di esperienza, magistrato di lungo corso.

AMATO. Condivido quello che lei dice, tanto è vero che sono stato contento quando il reato di depistaggio, infine, è stato introdotto nel nostro ordinamento, perché parliamo di vicende quarantennali, trentennali o ventennali, nelle quali non esistendo tale fattispecie, non si poteva contestare, appunto, il depistaggio. A mio parere, quindi, in un'ottica di trasparenza e volendo cercare di fare chiarezza, è ottima l'idea di utilizzare lo strumento, a mio avviso molto significativo, del depistaggio. Certo, il depistaggio è una delle opzioni possibili, ma anche qui, da un lato, va positivamente dimostrata quella situazione che il depistatore vorrebbe in qualche misura celare. Dall'altro, ho potuto riscontrare che in vicende oltremodo complesse a volte è la pista sbagliata che porta a delle iniziative giudiziarie che poi vengono successivamente smentite. Questo genera nell'opinione pubblica, nelle persone che hanno comunque attenzione ad un certo fenomeno, la convinzione che dietro non vi sia necessariamente solo una pista sbagliata, ma una volontà di coltivare una pista sbagliata. Questo qualche volta è possibile, perché è nelle cose.

GIARRUSSO (*M5S*). C'è più colpa e meno dolo.

AMATO. Io penso che a volte vi sia, perché la colpa nasce anche dall'attenzione che una certa vicenda ha in un determinato momento. La ca-

pacità del professionista (organo di Polizia, magistrato) è quella di essere attento – tanto più il processo è alto, tanto più vi è una richiesta di giustizia – a non farsi prendere la mano, a non farsi stimolare ad andare a cercare la soluzione più semplice. A volte, invece, c'è questa corsa a voler essere tempestivi nel dare una risposta, cosa che, in astratto, è valida, perché la tempestività è uno degli elementi chiave della giustizia, ma a volte, in alcuni processi, la complessità delle vicende richiede un'attenzione all'acquisizione di quella prova che serve in sede penale – ne abbiamo parlato prima in merito alle misure di prevenzione – e una maggiore meditazione eviterebbe situazioni di questo tipo. L'idea di assistere, a volte, a processi *bis*, *ter*, *quater*, *quinquies* lascia un po' l'amaro in bocca, perché vuol dire che il processo *bis* forse non è stato esaustivo, ma c'è bisogno del *ter*, poi del *quater* e del *quinquies*. Nella strage di Bologna, il limite vero che abbiamo è un dato di fatto: il passaggio di quarant'anni. Questo dato di fatto limita l'attività del giudice, che è quella di chi deve cercare la prova al di là di ogni ragionevole dubbio. Noi non siamo storici, non siamo saggisti, non ci possiamo accontentare della plausibilità, perché faremmo torto a chi dà fiducia – come bisogna fare – alla giustizia. Dobbiamo fornire, nella convinzione piena, al di là di ogni ragionevole dubbio, la risposta positiva o negativa. Il rischio più grande che chi come noi svolge queste attività, a mio parere, non deve correre è quello di trasformare il proprio mestiere in un altro, bellissimo, molto più complicato per alcuni aspetti, molto più facile per altri, perché come dicevo prima si può accontentare della plausibilità, della suggestione di una risposta. Noi, invece, questo purtroppo o per fortuna – io direi per fortuna – non lo possiamo fare.

PRESIDENTE. Grazie, dottor Amato, aspettiamo il suo appunto sulla domanda dell'onorevole Ascari; quando lei ritiene ce lo invierà.

L'audizione odierna è così conclusa.

I lavori terminano alle ore 21,02.